

Contratto di appalto per il servizio di docenza nel corso FSE "Archive Producing per documentari"
CIG: B745E2C24C

*

Le Parti

1. **Fondazione Sistema Toscana**, con sede legale in Firenze, Via Duca d'Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA n. 05468660484 in persona del Direttore, Francesco Palumbo, domiciliato per la carica presso la sede legale della Fondazione Sistema Toscana (di seguito denominata per brevità "**FST**", o anche "**Committente**").
2. **IBC S.r.l.**, con sede legale a Roma, Vicolo di Porta Furba n. 71, codice fiscale e partita IVA 13632331008 (di seguito denominata anche soltanto "**Affidatario**").

Responsabile Unico del Progetto e Direttore dell'Esecuzione del Contratto presso la Committente

1. Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) e di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ai sensi degli artt. 15 e 114 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice) è assunto dal Responsabile dell'Area Cinema e Mediateca, Stefania Ippoliti (recapito e-mail: s.ippoliti@fst.it);
2. Il Responsabile della fase di affidamento è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare.

Oggetto e durata

1. Oggetto del presente contratto è il servizio di docenza nel corso FSE "Archive Producing per documentari" nel giorno 13 giugno 2025, presso la MDC di Prato.
2. La lezione oggetto del presente contratto è svolta dal docente Sergio Giorcelli.
3. L'Affidatario dovrà attenersi alle indicazioni del DEC nello svolgimento del servizio oggetto dell'incarico.
4. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Importi

1. Il corrispettivo riconosciuto all'Affidatario è pari ad **€ 300,00 (euro trecento/00) oltre IVA**.
2. Per l'espletamento del servizio in oggetto del contratto affidato non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 41 comma 14 del Codice.
3. Nel corrispettivo come sopra determinato deve ritenersi compresa ogni prestazione rientrante nel presente Contratto e pertanto null'altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l'Affidatario a qualsiasi pretesa.
4. I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA.
5. L'IVA è a carico di FST.
6. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidatario.

Sospensione del Contratto, recesso e opzioni

1. La Committente si riserva di imporre unilateralmente all'Affidatario la sospensione dell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, applicandosi le previsioni contenute all'art. 121 del Codice.
2. È espressamente escluso il tacito rinnovo del contratto.
3. Il recesso da parte di FST è disciplinato dall' art. 123 del Codice. È fatto divieto all'Affidatario di recedere dal presente contratto.

Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.

Sicurezza e obblighi dell'Affidatario

1. Tutte le operazioni previste in questo Contratto devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di Prevenzione infortuni e igiene del lavoro.

Penali e risoluzione del contratto

1. La mancata esecuzione delle prestazioni sopra descritte (o anche di una parte soltanto di esse) entro i termini concordati tra l’Affidatario e la Committente, quando non sia determinata o imputabile dalla/alla Committente, sarà considerata un grave inadempimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1455 c.c. e determinerà il sorgere della relativa responsabilità per il risarcimento del danno, causato alla Committente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e seguenti c.c.
2. In caso di risoluzione, la Committente procederà a rivalersi sui pagamenti ancora da effettuare, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivante dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento, dalla mancata esecuzione delle attività, dal danno d'immagine eccetera.

Fatturazione

1. FST è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica; pertanto, le fatture debbono essere inviate tramite canale telematico, usando il **codice univoco M5UXCR1**; è richiesta anche la trasmissione di una “copia di cortesia” delle medesime fatture in formato pdf **ANTICIPATAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE** a mdc@fst.it, a Luigi Formicola (l.formicola@fst.it) e all’Amministrazione (amministrazione@fst.it).
2. Fondazione Sistema Toscana non è soggetta agli obblighi – né ai relativi adempimenti – inerenti allo split payment;
3. La fattura dovrà essere intestata a:
Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
P.IVA 05468660484 - Codice Fiscale 05468660484
4. La fattura, da emettere al termine del servizio, dovrà riportare nel campo descrizione il riferimento all’incarico, come di seguito indicato:
Servizio di docenza nel corso FSE “Archive Producing per documentari”
CIG: B745E2C24C
Codice commessa: FC/24
5. Il pagamento della fattura avverrà tramite bonifico bancario a 30 gg. d.f.f.m., previa verifica da parte di FST della regolarità contributiva dell'Operatore economico, presso i competenti enti previdenziali.

Obbligo di rispettare il Codice Etico, i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.lgs 231/01) e Manleva

1. L’Affidatario è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., con i relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare che dichiara di aver letto dal profilo web di questa Committente e che dichiara di aver compreso.
2. L’Affidatario aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L’Affidatario si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal d.lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un’ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L’Affidatario manleva fin d’ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del d.lgs. 231/01 da parte della stessa Affidatario o di suoi eventuali collaboratori.

Clausola Risolutiva

1. Qualora l’Affidatario, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nell’Art. precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte dell’Affidatario stesso o di suoi eventuali collaboratori, FST potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la documentazione presentata l’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L’Affidatario ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi a detta commessa con FST (il CIG attribuito dall’A.N.AC. è: B745E2C24C) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Trattamento dei dati personali nell'esecuzione del Contratto di Incarico e obblighi dell'Affidatario

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati, in seguito anche "GDPR"), e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto, l'Aggiudicatario si impegna altresì ad adottare le necessarie misure di sicurezza e ogni misura idonea a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità alla legge sulla privacy e per l'effetto manleva la Committente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse subire in relazione a pretese fatte valere al riguardo da chicchessia se queste derivano dall'inosservanza degli obblighi previsti in capo all'Aggiudicatario e delle istruzioni fornite dalla Committente ai sensi dell'art.28 del GDPR.
2. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, Fondazione Sistema Toscana in qualità di Responsabile del trattamento sulla base degli Accordi di Data Protection tra Regione Toscana (Titolare del trattamento) e Fondazione Sistema Toscana (Responsabile del Trattamento), nomina l'Affidatario Sub-Responsabile del trattamento. Tale nomina ha validità per il tempo necessario a eseguire i servizi affidatigli in esecuzione del presente Contratto di Incarico e si considera revocata al completamento dell'erogazione dei servizi medesimi e, in ogni caso, qualora venga comunque meno il rapporto con il Responsabile.
3. Le finalità del trattamento sono esclusivamente quelle riconducibili all'espletamento delle attività previste dal presente Contratto.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Sub-Responsabile si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi, le attività e le prescrizioni indicati nel Regolamento UE sopracitato e a conformarsi prontamente alle eventuali sopravvenute modifiche normative in materia di trattamento dei dati personali. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Sub-Responsabile deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE.
5. Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento l'Affidatario può ricorrere a nominare un altro sub-Responsabile solo dietro espresso consenso del Responsabile del trattamento. Qualora il sub-Responsabile nominato dall'Affidatario ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'Affidatario conserva nei confronti di FST l'intera responsabilità.
6. Il sub-Responsabile deve assistere il Responsabile del Trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il sub-Responsabile, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Responsabile, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
7. Il sub-Responsabile deve comunicare al Responsabile il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Affidatario/sub-Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati di FST.
8. Al termine dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto di Incarico, il Sub-Responsabile su richiesta del Responsabile si impegna a:
 - restituire al Responsabile del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati;
 - distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
9. Il sub-Responsabile si impegna ad attuare quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 27 novembre 2008 e ss. mm. e ii. recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema".
10. Nel caso in cui il Sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Responsabile oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, il Responsabile potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l'Affidatario che:
 - a) i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle predette normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
 - b) l'Affidatario può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.lgs. 36/2023, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

Firmato digitalmente dalle Parti

L'Affidatario

IBC S.r.l.

La Committente

Fondazione Sistema Toscana
il direttore Francesco Palumbo